

**Osservazioni di Eni S.p.A., Enipower S.p.A e Eni Gas e Luce S.p.A in merito al DCO
691/2018/R/TLR del 18 dicembre 2018**

***“Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento,
inquadramento generale e primi obiettivi”***

San Donato Milanese, 11 febbraio 2019

Il presente documento contiene le osservazioni congiunte di Eni S.p.A., Enipower S.p.A (in qualità di Gestore della Rete) ed Eni Gas e Luce S.p.A (in qualità di venditore) al documento per la consultazione 691/2018/R/TLR (DCO) in tema di *Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento* dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA o Autorità).

Eni condivide gli obiettivi dell'Autorità di definire un quadro regolatorio in tema di qualità tecnica nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento (nel seguito: telecalore), anche in considerazione del fatto che, come evidenziato dalla stessa Autorità, la definizione di adeguati *standard* di qualità tecnica, oltre ad assicurare la tutela degli utenti, può contribuire allo sviluppo del settore migliorando la qualità percepita dell'utente.

In relazione ai primi orientamenti dell'Autorità rappresentati nel DCO, Eni accoglie con favore la possibilità di presentare le proprie osservazioni rispetto ad alcuni specifici punti oggetto di consultazione (spunti per la consultazione). Al riguardo, si precisa che ulteriori osservazioni più di dettaglio potranno essere formulate solo una volta noti i contenuti specifici e le modalità con cui l'Autorità intende regolare gli *standard* di qualità tecnica nel settore del telecalore, anche sulla base degli elementi che emergeranno dalle analisi effettuate dal Comitato Termotecnico Italiano (di seguito: CTI) e nell'ambito del *focus group* con gli *stakeholder*.

Osservazioni:

S.1 Si condividono gli obiettivi generali e specifici dell'intervento di regolamentazione? Motivare la risposta.

In merito all'obiettivo specifico di “prevedere la registrazione dei parametri rilevanti in materia di efficienza energetica e performance ambientali”, si evidenzia la necessità di effettuare una distinzione puntuale tra i vantaggi ambientali associati ad un sistema di produzione di calore centralizzato (conseguibili anche tramite generazione “tradizionale” da caldaie) da quelli derivanti dai sistemi efficienti nei termini previsti dal D. Lgs. 102/14 e s.m.i. (ovvero i sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che utilizzano in alternativa almeno: (i) il 50% di calore di scarto; (ii) il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili; (iii) il 50% di una combinazione delle precedenti; (iv) il 75% di calore cogenerato). In riferimento a tale ultima casistica, inoltre, è necessario evitare sovrapposizioni con gli obblighi già attualmente previsti dalla normativa primaria, con particolare riferimento al DM del 26 giugno 2015 (Requisiti minimi edifici), che dispone l'obbligo in capo ai gestori degli impianti di telecalore di dotarsi di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna degli edifici.

Sempre in riferimento agli obiettivi specifici individuati dall'Autorità, si rappresenta che, nella definizione di eventuali “parametri di qualità della fornitura di telecalore”, si dovrà tenere in debita considerazione il fatto che le *performance* complessive di un sistema di telecalore dipendono anche dalle modalità di utilizzo del servizio da parte degli utenti finali, con particolare riferimento al rispetto dei limiti imposti sui prelievi consentiti e alle temperature di restituzione del fluido termovettore;

S.3 Si condivide l'applicazione delle nuove regole di qualità tecnica sulla base delle soglie dimensionali definite dalla RQCT? Motivare la risposta.

In relazione alla proposta di applicare le soglie dimensionali definite dalla disciplina della qualità commerciale del telecalore (RQCT), confermiamo quanto già espresso in risposta ai DCO 438/2017/R/tlr e 637/2018/R/tlr: l'attribuzione della classe dimensionale dovrebbe basarsi sul numero di clienti e non sulla potenza complessivamente contrattualizzata, in quanto solamente in riferimento alla prima dimensione sono associate economie di scala che consentono al gestore della rete di telecalore di implementare in maniera efficiente - e ad un costo proporzionale agli obiettivi perseguiti - l'insieme delle attività funzionali al recepimento degli obblighi di qualità tecnica descritti nel DCO in funzione delle diverse soglie dimensionali. Nel caso si volesse confermare il calcolo della soglia dimensionale con riferimento alla potenza, dovrebbero comunque essere esclusi i volumi relativi alle utenze relative a società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore di rete.

S.4 Si condivide quanto prospettato in tema di attribuzione degli obblighi di qualità tecnica in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.

In riferimento a quanto prospettato nel DCO in tema di attribuzione degli obblighi di qualità tecnica in assenza di integrazione verticale, si evidenzia la necessità che eventuali indennizzi per il mancato rispetto di standard specifici dovranno essere versati dalle società di vendita all'utente finale solo una volta che il venditore abbia ricevuto dal gestore della rete gli importi corrispondenti. Ciò in quanto, come correttamente rappresentato dall'Autorità nel DCO stesso, gli obblighi di qualità tecnica sono posti in capo al gestore della rete e non possono pertanto essere trasferiti in capo al venditore i rischi e i costi associati:

- al mancato pagamento da parte del gestore degli importi dovuti a copertura di eventuali indennizzi da corrispondere agli utenti;
- ad eventuali ritardi da parte del gestore nel versamento delle somme dovute rispetto alle tempistiche di erogazione degli indennizzi previste per gli utenti finali;

S.5 Si condivide quanto prospettato in tema di tempistiche di entrata in vigore della regolazione? Motivare la risposta.

In relazione alle tempistiche di entrata in vigore della nuova disciplina in tema di qualità tecnica, si evidenzia la necessità di garantire un periodo di almeno sei mesi dalla data di pubblicazione, da parte dell'Autorità, del provvedimento finale;

S.7 Si condivide quanto prospettato in materia di cartografia? Motivare la risposta.

Per quanto riguarda gli obblighi prospettati in materia di cartografia, nel condivide l'obiettivo dell'Autorità di evitare possibili sovrapposizioni con gli obblighi previsti dal SINFI, si rappresenta che la cartografia dovrebbe contenere esclusivamente gli elementi della rete di competenza del gestore. Più nel dettaglio, si evidenzia la difficoltà di riportare in cartografia anche le sottostazioni di utenza, in quanto esse potrebbero non essere di proprietà del gestore;

S.8 Si condivide quanto prospettato in materia di dispersioni? Motivare la risposta.

Al fine di poter esprimere un proprio orientamento in relazione alle tempistiche di ispezione della rete (vedi tabella 2 del DCO dove si ipotizzano ispezioni almeno ogni 3

anni per reti con acqua surriscaldata o vapore ed almeno 5 anni per reti con acqua non surriscaldata) sarebbe necessario avere maggiori informazioni rispetto alle modalità con cui dovranno essere condotte le ispezioni della rete. In tal senso, si suggerisce che gli obblighi in tema di tempistiche delle ispezioni di rete siano oggetto di consultazione solamente una volta noti gli obblighi minimi in materia di ispezione che l'Autorità intenderà introdurre, anche sulla base delle prassi di riferimento che verranno definite dal Comitato Termotecnico Italiano secondo quanto previsto nel DCO;

S.9 Si condivide quanto prospettato in materia di pronto intervento? Motivare la risposta.

In merito a quanto ipotizzato nel DCO in tema di pronto intervento, nella definizione di eventuali *standard* minimi e dei relativi indicatori si ritiene necessario effettuare una distinzione tra anomalie tali da non garantire la sicurezza del servizio da malfunzionamenti che non comportino una mancata sicurezza del servizio;

S.11 Si condivide quanto prospettato in materia di continuità del servizio? Motivare la risposta.

S.12 In particolare, si condivide lo standard specifico proposto sulla durata delle singole interruzioni con preavviso? Motivare la risposta.

Per quanto concerne gli spunti di consultazione n° 11 e 12, si segnala che la durata massima di 24 ore ipotizzata per la singola interruzione con preavviso (vedi tab. 1 a pag. 25 del DCO) in alcuni casi potrebbe non essere sufficiente a garantire il completamento degli interventi. Si propone pertanto di aumentare tale soglia ad almeno 36 ore, valutando eventualmente di estendere ulteriormente tale limite nella stagione estiva, quando il disagio per gli utenti risulta essere inferiore;

S.14 Si condividono le misure proposte in materia di registrazione, comunicazione e verifica dei dati di qualità tecnica? Motivare la risposta.

In merito allo spunto di consultazione n° 14, si rimanda alle osservazioni riportate al punto S1, con particolare riferimento alla necessità di evitare sovrapposizioni con gli obblighi in materia di registrazione, comunicazione e verifica dei dati di qualità tecnica già attualmente previsti dalla normativa primaria.